

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: ROMANO)

Roma, 28 giugno 2017

Sugli emendamenti riferiti al disegno di legge:

(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al provvedimento in titolo; ricordato che, in data 20 giugno 2017, è stato reso un parere sul testo del decreto-legge, non ravvisando profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, posto che le questioni concernenti l'organizzazione e attuazione dei programmi di vaccinazione rientrano nelle competenze e responsabilità degli Stati membri;

valutato che gli emendamenti 3.27 e 3.28, nella loro seconda parte (che costituisce la copertura finanziaria di quanto disposto nella prima), prescrivono che i soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità *on line*, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana. Si dispone, inoltre, che gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La norma si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

Le due disposizioni ricalcano l'articolo 17-*bis*, rubricato "*Acquisto di pubblicità on-line*", del D.P.R. n. 633/1972, come aggiunto dall'articolo 1, comma 33, della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014). L'applicazione di tale disposizione (c.d. *Web Tax*) era stata rinviata al 1° luglio 2014 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, non convertito in legge. La relazione tecnica al decreto-legge evidenziava, invero, come il rinvio dell'applicazione della disposizione al 1° luglio 2014 risponderebbe all'esigenza di verificarne la compatibilità comunitaria.

Successivamente, tuttavia, il suddetto comma 33 della legge n. 147 del 2013 è stato a sua volta abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, potendosi desumere quindi non risolti i dubbi di compatibilità comunitaria, che presentano profili di rilevanza concernenti il mercato interno,

esprime, per quanto di competenza, parere contrario sugli emendamenti 3.27 e 3.28, e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Lucio Romano

Al Presidente
della 12^a Commissione permanente
S E D E